

**Visto** il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. i) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;

**Visto** il Regolamento CE n. 1875/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed in particolare l’articolo 11 Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche;

**Vista** la Comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) pubblicata in data 27 dicembre 2006 sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea concernente gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modifiche al Decreto Legislativo 102/2004;

**Visto** l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 82/2008 che evidenzia le finalità del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), e che al successivo comma 3, lettera b), dispone la possibilità di erogare aiuti compensativi a favore delle aziende agricole, nel caso di danni alle produzioni ed alle strutture aziendali non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale;

**Visto** l’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, del decreto legislativo 102/2004, modificato con l’articolo 1, comma 1, lettere o), p) e q) del decreto legislativo 82/2008, che stabilisce le seguenti tipologie di aiuto concesso in forma singola o combinata a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonchè delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato, elevabile fino al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al tasso agevolato previsto dalla norma stessa;

c) contributi in conto capitale fino al all’80 per cento dei costi effettivi del danno accertato alle strutture aziendali ed alle scorte, elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999;

**Ritenuto** opportuno per motivazioni riguardanti la disponibilità di risorse, consentire la presentazione delle domande rivolte esclusivamente all’ottenimento dei contributi in conto capitale o in alternativa, dei prestiti ad ammortamento quinquennale;

**Considerato** che possono beneficiare dei citati interventi compensativi, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione iscritte nel registro delle imprese, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;

**Riscontrato** che la normativa di settore impone la necessità di determinare l’ordinarietà delle singole produzioni da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

**Preso atto** che tale determinazione assume una valenza particolarmente importante sia nella fase di presentazione della domanda da parte dell’utente danneggiato

dall'evento atmosferico eccezionale che nella successiva fase di controllo da parte delle competenti strutture regionali;

**Atteso** che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio hanno provveduto a segnalare per il 2012, valori delle produzioni e dei prezzi delle principali produzioni vegetali evidenziati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

**Visto** l'ulteriore allegato 6 riguardante i valori regionali relativi alla ordinarietà delle produzioni animali per l'anno 2012;

**Ritenuto** di adottare i valori riportati negli allegati indicati come riferimento per la determinazione dei danni causati da avversità atmosferiche per il 2012, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**Preso atto** comunque che tali valori vanno intesi come medie e che quindi, nella presentazione della domanda di risarcimento danni da avversità atmosferiche di cui al citato decreto legislativo 102/2004, il richiedente ha la facoltà, motivando e documentando, di poter indicare anche valori diversi da quelli proposti;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**La Giunta regionale** all'unanimità

Delibera

**1.** Di adottare, per le avversità atmosferiche eccezionali del 2012, ed ai fini della corresponsione degli interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, i valori delle produzioni vegetali ed animali e relativi prezzi riportati nei allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

**2.** Di precisare che tali valori vengono indicati come medie e che quindi i beneficiari delle provvidenze hanno la facoltà, di potersi discostare dagli stessi, motivando e documentando tali scostamenti.

**3.** Di consentire, per le motivazioni indicate in premessa, la presentazione delle domande rivolte esclusivamente all'ottenimento dei contributi in conto capitale o in alternativa, dei prestiti ad ammortamento quinquennale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE